

Cinque per mille: trattamento contabile e fiscale del contributo e obbligo della rendicontazione

di Sergio Ricci

Introduzione

Come noto, il trattamento contabile (ed il conseguente trattamento fiscale) dei contributi agli enti non profit sono una materia di cui si discute da anni e tra le più controverse in materia tributaria nel settore non profit.

Ora una nuova categoria di entrate riguarda una buona parte degli enti non profit. Si tratta del cinque per mille. Essendo ormai il terzo anno di tale contributo e nell'avvicinarsi la prima liquidazione del contributo stesso, si andrà ad affrontare la natura tributaria del contributo stesso e il corretto trattamento operativo ai fini contabili e tributari da parte degli enti stessi. Inoltre si affronterà un nuovo adempimento di natura rendicontativi che riguarderà da quest'anno gli enti beneficiari del cinque per mille.

1. Il trattamento contabile e fiscale del contributo Cinque per Mille

1.1. Inquadramento.

Prima di fornire alcune interpretazioni sul tema sulla natura di tale contributo, è necessario richiamare la Corte Costituzionale, che si è espressa recentemente in merito sulla natura di tale contributo¹. La Corte Costituzionale ha esplicitamente escluso che il Cinque

¹ Corte Costituzionale. Sentenza 202/2007

per Mille sia un'entrata tributaria e quindi un'erogazione di contributo di natura tipicamente statale, quanto piuttosto si tratta di una erogazione decisa dal contribuente per la quale lo stato svolge solo un ruolo di intermediario. Infatti " *la quota del cinque per mille perde la natura di entrata tributaria erariale e assume quella di provvista versata obbligatoriamente all'erario per tale finanziamento...(..) l'obbligo (fiscale) del contribuente di corrispondere la suddetta quota (allo Stato) non viene meno, ma è da lui adempiuto a favore del beneficiario per il tramite necessario dell'erario*". Quindi si tratta, come detto sopra, secondo la corte Costituzionale, di una somma per cui lo Stato fa solo da tramite tra contribuente ed ente beneficiario del cinque per mille. Infatti a differenza dei contributi erogati direttamente per volontà dello Stato, lo Stato non può incidere né sulla destinazione ai beneficiari né sulla quantificazione delle somme destinate ai beneficiari stessi. Questa è insomma l'interpretazione della Corte Costituzionale che ribadisce ulteriormente questa posizione :*" la devoluzione della quota del cinque per mille dell'Irpef ai beneficiari si realizza in base alla volontà del contribuente, sia pure con la mediazione dello Stato, il quale non effettua una spesa, ma si limita, in esecuzione del vincolo di destinazione impresso dal medesimo contribuente, a corrispondere l'indicata quota d'imposta ad un soggetto svolgente un'attività considerata dall'ordinamento socialmente o eticamente meritevole"*.

Quindi il cinque per mille risulta essere un contributo di natura istituzionale che passa, in virtù di una legge dello Stato (ricordiamolo), dall'espressa volontà del contribuente all'ente non profit beneficiario con la mediazione finanziaria dello Stato; infatti senza volontà del contribuente la quota Irpef resta destinata al complesso della spesa pubblica statale e quindi conserva la sua originaria natura di entrata tributaria a favore dello Stato stesso.

1.2 L'aspetto fiscale.

Sulla base di quanto espresso sopra, ricordiamo in breve il trattamento fiscale dei contributi di natura istituzionale. Si ricorda che, le associazioni senza scopo di lucro, in base alla loro specifica attività ed alla destinazione del contributo stesso possono avere una destinazione del contributo a fini istituzionali o a fini commerciali. A tal proposito è necessario ricordare in questa sede la frequente presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate sul trattamento dei contributi :
" in linea generale un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. Il contributo assume quindi natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'Iva quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Di contro, l'esclusione dal campo di applicazione dell'Iva si configura ogni qualvolta il

soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché in controprestazione. Così in generale i contributi a fondo perduto, ossia quelli versati non in contropartita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, non sono soggetti ad imposta² e da ultimo " se in contributo è corrisposto ad una Onlus, l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 28 del DPR 600/1973 va in ogni caso esclusa, in quanto ai sensi dell'art. 150 del TUIR le onlus possono svolgere solo attività istituzionale di natura non commerciale e le attività ad esse direttamente connesse, i cui proventi non concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile³" Quindi non vi è alcun dubbio, ad avviso dello scrivente, che la natura del contributo del cinque per mille sia di natura istituzionale e come tale vada trattato nella quasi totalità dei casi (vale a dire per gli enti che svolgono solo attività istituzionale o che per i quali l'attività istituzionale é prevalente) e questo sia da un punto di vista contabile che fiscale, non essendovi nessun rapporto di natura sinallagmatica tra i tre soggetti coinvolti : l'ente che riceve il contributo cinque per mille , il firmatario della dichiarazione e lo Stato erogatore di tale somma. Naturalmente si ricorda infine che per gli enti beneficiari del cinque per mille che hanno prevalenza di entrate commerciali, anche il contributo cinque per mille stesso, pur essendo di natura istituzionale, potrà andare a confluire (in assenza di esplicite prese di posizione dell'Amministrazione

² R.M. n. 395/E del 27/12/2002 , ma lo stesso concetto è stato espresso anche nella R.M. n. 54 del 24/04/2001 e nella R.M. n. 183/E del 11/06/02, nonché nella R.M. n. 135/E del 23/06/03.

³ Risoluzione Agenzia Entrate n. 166/E del 21 aprile 2008

Finanziaria) nell'afferenza complessiva di natura commerciale dell'ente ai fini tributari, come del resto ogni altra tipologia di entrata.

1.3 L'aspetto contabile

Ricordati tali aspetti di natura fiscale, é' utile magari in questo caso fornire alcuni suggerimenti di natura contabile in merito al trattamento di tale contributo. La scrittura contabile è la seguente :

(Per gli enti che hanno una contabilità di competenza):

- a) Crediti Istituzionali verso lo stato cinque per mille anno X a Contributo Istituzionale cinque per mille anno X (al momento della comunicazione dell'importo vi è la rilevazione)
- b) Banca a Crediti Istituzionali verso lo stato cinque per mille anno X (al momento dell'erogazione)

(Per gli enti che hanno una contabilità di cassa):

- c) Banca a Contributo Istituzionale cinque per mille anno X (al momento dell'erogazione)

E' chiaro che, in base al regime in cui viene tenuta la contabilità da parte dell'ente vi sarà un differente rilievo temporale di tale contributo nel bilancio, con diversa esposizione e quantificazione nel bilancio stesso. Tale principio opzionale trova però anche alcuni obblighi , quali quelli ad esempio delle cooperative sociali (onlus di diritto) oppure degli enti come talune fondazioni che per legge sono tenuti ad una contabilità e ad una conseguente redazione del bilancio esclusivamente per competenza, aspetto che pone sicuramente problematiche non di poco conto di natura operativa (

ad esempio come inserire in bilancio per competenza gli importi 2007 che ancora non sono stati comunicati dall'Agenzia delle Entrate e che comunque verranno comunicati ben oltre i termini per l'approvazione del bilancio 2007 e quindi rendendo impossibile per tali enti il corretto inserimento contabile per competenza nel bilancio). Senza dimenticare che le norme introdotte dalla legge 80/2005 (Più dai meno versi) obbligano anche molti enti ad una contabilità di tipo analitico, al di là della loro potenziale scelta opzionale di bilancio per cassa e per competenza. Potrebbe sembrare una questione di lana caprina, invece tale aspetto della mancata corretta rappresentazione per competenza del cinque per mille potrebbe portare a risultati di bilancio poco corretti con riflessi su vari campi.

Obbligo della rendicontazione del contributo cinque per mille previsto dalla Legge 244 del 24 dicembre 2007

In coerenza con gli obblighi contabili e fiscali segnalati sopra, non si può non ricordare che tra le novità più rilevanti introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2008 (comma 6 articolo 3 legge 244/2007) v'è l'obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto , corredato da una relazione illustrativa, nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo. Quindi si tratterà di un nuovo obbligo contabile, slegato

e complementare alla redazione del bilancio e/o rendiconto annuale dell'ente non profit, che dovrà indicare la destinazione delle somme, che quindi assumono, in base a tale legge, un preciso vincolo di destinazione e non possono essere liberamente utilizzate dall'ente, ad esempio per il pagamento delle spese generali dell'ente stesso.

Quindi vi è un'assimilazione del cinque per mille a partire dal 2008 alla disciplina degli enti non profit che effettuano raccolte pubbliche di fondi i quali sono obbligati a redigere un apposito rendiconto in cui devono essere riportati, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti ciascuna delle manifestazioni previste dall'art. 143 comma 2-bis (celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione). Anche tale rendiconto, da predisporre (nel caso di raccolte fondi) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, deve essere accompagnato, da una relazione illustrativa concernente le entrate ed uscite in esso riportate. Quindi laddove la rendicontazione in entrata e in uscita (cioè il mero elenco, a sezioni contrapposte, delle spese e dei proventi) effettuata per ogni raccolta fondi non fosse sufficiente a soddisfare le esigenze informative dei terzi, il documento deve essere accompagnato da una relazione che illustri come si è svolta l'attività. L'obbligo di predisporre il rendiconto delle entrate e delle spese di ogni raccolta fondi è indipendente da qualsiasi eventuale ulteriore vincolo contabile a carico dell'ente non commerciale (a prescindere, pertanto, dal fatto che questo svolga o meno attività commerciale e rediga un rendiconto /

bilancio annuale). Vi è quindi un'assimilazione, da un punto di vista di rendicontazione contabile, tra le raccolte fondi e la rendicontazione del contributo cinque per mille. Il rendiconto va conservato, si presume, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce. Ricordiamo che la Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/e del 26 marzo 2008 è intervenuta con due appositi paragrafi su tale aspetto, ribadendo da un lato l'obbligo di tale rendiconto :*" che consenta di verificare, in modo chiaro e trasparente...con quali modalità le somme ricevute siano state impiegate e quale ne sia stata la destinazione data alle stesse"*, da un altro lato : *" la stessa disposizione, inoltre, facendo riferimento all'onere di rendicontazione delle somme ricevute introdotto a carico dei soggetti beneficiari, demanda allo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la disciplina delle modalità e dei termini per il recupero delle somme non rendicontate"*. Quindi vi è una chiara esplicita previsione, che in caso di mancata rendicontazione delle somme del cinque per mille introitate dagli enti non profit (a partire da quelle del 2008), le stesse potranno essere revocate e recuperate dall'Erario.

Conclusioni

Come si è potuto notare dai temi esposti sopra, il cinque per mille lungi dall'essere definitivamente chiarito, pone ancora dei temi su cui la dottrina e la prassi (e financo il legislatore) possono ancora esprimersi a lungo.

Del resto, la novità rappresentata da tale modalità forte di finanziamento del terzo settore (intesa in senso globale di sistema), dovrà necessariamente portare a dei chiarimenti ed interventi di varia natura. L'importante è che tale strumento inizi a funzionare correttamente ed in modo fluido in modo da permettere poi agli enti stessi di poter provvedere alle loro esigenze finali di natura istituzionali, necessarie, a vario titolo e raggio d'intervento, per tutta la società.